

Milano, 26 novembre 2019

**Alle Aziende Associate
Alle Associazioni Territoriali**

Prot. n. C 55/19 GS/sb

Oggetto: Cessione intracomunitaria - Prove dell'effettiva movimentazione dei beni.

Come noto, in materia di operazioni intracomunitarie, requisiti essenziali ai fini della non imponibilità IVA delle fatture sono: l'onerosità dell'operazione, il trasferimento della proprietà, lo status di operatore economico di cedente e cessionario e l'effettiva movimentazione del bene tra due Stati membri dell'UE. I requisiti devono sussistere congiuntamente e, in assenza anche solo di uno di essi, l'operazione non può godere dell'esenzione e la cessione risulta imponibile IVA.

Il [Regolamento 2018/1912](#) interviene in materia di esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie al fine di armonizzare le condizioni di applicazione e sanare l'incertezza giuridica prodotta dai divergenti approcci degli Stati membri con riguardo alla prova documentale attestante l'effettiva movimentazione del bene.

In particolare, al fine di fornire indicazioni pratiche agli operatori e garanzie alle amministrazioni fiscali, il Regolamento individua le evidenze documentali per le quali i beni possono essere considerati spediti o trasportati dal territorio dello Stato membro di cessione, distinguendone due fattispecie, a seconda che sia il venditore oppure l'acquirente ad organizzare il trasporto o la spedizione dei beni.

Nel primo caso sarà il venditore a certificare che i beni sono stati trasportati o spediti da lui o da un terzo per suo conto; nel secondo caso, invece, il venditore dovrà essere in possesso di una dichiarazione scritta resa dall'acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti da lui o da un terzo per suo conto.

In entrambi i casi, il venditore deve disporre a corredo delle certificazioni, di due elementi di prova non contraddittori rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, che possono essere:

- a) Due elementi di prova tra i seguenti:
i documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR firmata, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere;

FEDESPEDI

Via E. Cornalia 19, Milano | T. +39 02 671541 | fedespedi@fedespedi.it | fedespedi@pec.fedespedi.it | www.fedespedi.it



Aderente a CONFETRA
Confederazione Generale Italiana
dei Trasporti e della Logistica



Member of FIATA
International Federation of Freight
Forwarders Associations



Member of CLECAT
European Association for Forwarding,
Transport, Logistics and Customs Services

oppure

- b) Un elemento di prova di cui al precedente punto a) in combinazione con uno dei seguenti: *una polizza assicurativa o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni; documenti rilasciati da un pubblico ufficiale (ad es., un notaio), che attestino l'arrivo della merce a destino; una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.*

L'intervento normativo ha un dichiarato intento chiarificatore e ha il merito pur nella complessità delle operazioni e dei soggetti coinvolti di introdurre in modo formale elementi di prova di cui il venditore può avvalersi per dimostrare il requisito dell'effettiva movimentazione dei beni.

È utile rilevare come nel primo caso il venditore che si avvale di uno spedizioniere potrà agevolmente produrre un set documentale composto da: certificazione da lui prodotta, fattura dello spedizioniere e documentazione bancaria attestante il pagamento della stessa.

Nel secondo caso sarà onere del venditore acquisire dall'acquirente la certificazione corredata dalle prove documentali che potrà fornirgli lo stesso acquirente.

Occorre peraltro richiamare che, come previsto dalla Direttiva 2006/112/CE e come ha chiarito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea spetta agli Stati membri individuare i mezzi di prova idonei che il contribuente è tenuto a fornire al fine di dimostrare l'effettività delle cessioni intracomunitarie. Con specifico riferimento alle prove da conservare per attestare l'effettivo trasferimento di un bene in altro Stato comunitario la legge italiana non contiene specifiche previsioni e occorre fare riferimento alle diverse Risoluzioni emanate dall'Agenzia dell'Entrate cui si aggiunge il parere fornito in risposta ad un recente interpello (Nr. 100 dell'8/4/2019).

Con questo ultimo intervento l'Agenzia delle Entrate ribadisce e conferma la validità delle indicazioni già fornite con le Risoluzioni n. 345/E - 2007, n. 477/E - 2008; n. 19/E - 2013, attestandone, peraltro, la conformità con quanto previsto dal Regolamento del 2018/1912 in esame che entrerà in vigore il 1/1/2020.

Cordiali saluti.

Giancarlo Saglimbeni
Presidente TAX Advisory Body